



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** il regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto** il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Vista** la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- Visto** il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l'Asse Prioritario 3 azione 3.5.1;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento" con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta n. 177 e 178 del 27 aprile 2017 con le quali sono state apportate modifiche al documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione";
- Visto** il D.P. 695 del 16 febbraio 2018 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale n. 46 del 13 febbraio 2018, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Rosolino Greco, dirigente di III fascia dell'Amministrazione Regionale;
- Visto** l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante *norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione*;
- Vista** la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2018;
- Visto** il DDG n. 1333/8S del 13 giugno 2017 con cui è stato approvato l'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01;
- Visto** il Reg (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017 che modifica il Reg (UE) n. 651/2014 e, in particolare, l'art. 22, paragrafo 2 che modifica l'ammissibilità delle imprese;

- Visto** il DDG n. 1778/8S del 02 agosto 2017 con il quale sono state apportate alcune modifiche al predetto avviso per la linea d'azione 3.5.1_01;
- Visto** il Manuale per l'attuazione del PO FESR 2014/2020 approvato con Deliberazione di Giunta n. 103 del 06 marzo 2017 che prevede, al paragrafo 4.3.2, che l'UCO verifichi i requisiti di ricevibilità formale sulla base dell'ordine cronologico e trasmette alla Commissione di valutazione l'elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause di esclusione;
- Viste** le istanze presentate a seguito dell'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01;
- Vista** la nota prot. n. 22151 del 07/12/2017 con la quale l'Autorità di Gestione ha condiviso la proposta del Dipartimento Attività Produttive di adottare modalità organizzative dei lavori in fase di istruttoria e in fase di valutazione di merito, tale da accelerare l'iter di finanziamento dei progetti che avranno superato la soglia minima, in modo da contribuire al raggiungimento della spesa del programma e all'impiego delle risorse allocate nell'avviso;
- Vista** la circolare prot. n. 3982/DIR del 24/01/2018 del Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento Attività produttive, con la quale sono state impartite direttive in merito all'attuazione degli aiuti a titolarità per procedure valutative a sportello;
- Visto** il DDG n. 2968 del 29 dicembre 2017 con il quale, a seguito di verifica sulla ricevibilità formale, è stato approvato l'elenco delle prime 115 istanze, sulla base dell'ordine cronologico, di quelle ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclusione, facente parte integrante dello stesso decreto;
- Considerato** che, come previsto nel manuale, il Dipartimento Attività Produttive ha provveduto a notificare la comunicazione di inammissibilità alle imprese interessate, dando alle stesse opportunità di procedere ai sensi di legge avverso il provvedimento di diniego;
- Viste** le richieste di riesame avanzate: in data 22/01/2018 dall'impresa "Environment" (n. 12 in elenco), in data 18/01/2018 dall'impresa "Eco.Geos", (n. 43 dell'elenco), in data 25/01/2018 dall'impresa "V.P. Management" (n. 99 dell'elenco), in data 29/01/2018 dall'impresa "Safe House" (n. 108 dell'elenco), in data 23/01/2018 dall'impresa "Serintur" (n. 48 nell'elenco), in data 19/01/2018 dall'impresa "Falegnameria Davide Ricotta" (n. 61 in elenco), in data 24/01/2018 dall'impresa "Agrifood" (n. 86 in elenco), in data 26/01/2018 dall'impresa "Principe di Lampedusa" (n. 70 in elenco), in data 10/01/2018 dall'impresa "Fisiomedical" (n. 94 in elenco), in data 19/01/2018 dall'impresa "Nemia" (n. 60 in elenco), in data 15/01/2018 dall'impresa "A.VA.CO." (n. 66 in elenco), in data 15/01/2018 dall'impresa "Marco Polo" (n. 73 in elenco), in data 19/01/2018 dall'impresa "Birrificio 24 Baroni" (n. 95 in elenco), in data 12/01/2018 dall'impresa "VI.SA.MA." (n. 15 in elenco), in data 20/01/2018 dall'impresa "Rinnovare" (n. 39 in elenco), in data 09/01/2018 dall'impresa "GAB" (n. 21 in elenco), in data 23/01/2018 dall'impresa "Forno Cama" (n. 82 in elenco), in data 20/01/2018 dall'impresa "Panificio Antiche tradizioni" di Giacalone Giuseppe (n. 97 in elenco), in data 22/01/2018 dall'impresa "Lux" (n. 28 in elenco), in data 30/01/2018 dall'impresa "Ruletech" (n. 53 in elenco), in data 18/01/2018 dall'impresa "Orlandina Charter" (n. 58 in elenco), in data 02/02/2018 dall'impresa "Panificio San Vincenzo" di Giuseppe Mangiapane & C snc (n. 109 in elenco); in data 25/01/2018 dall'impresa "Lucina residence" (n. 96 in elenco), in data 19/01/2018 dall'impresa "Dima'S" (n. 50 in elenco), in data 22/01/2018 dall'impresa "Messina Group" (n. 18 in elenco), in data 11/01/2018 dall'impresa "Famiglia Lucentini" (n. 67 in elenco);
- Considerato** che l'impresa "Energy Technology" (n. 59 in elenco) aveva correttamente inviato entro i termini la documentazione richiesta dall'amministrazione in soccorso istruttorio, ma per un disguido la stessa non era pervenuta in tempo e, per tale ragione, la stessa impresa era stata considerata non ammissibile;
- Considerato** che l'impresa "Environment" ha contestato la motivazione portata a sostegno dell'esclusione (violazione art. 71, comma 1, lett. B Reg. 1303/2013) in quanto nel progetto di investimento non si prevede la cessione del bene finanziato;
- Considerato** che l'impresa "Eco. Geos" ha dimostrato di aver provveduto ad aggiungere il codice ATECO fra le attività previste nello statuto e che allo stato attuale, essendo impresa inattiva, tale attività non risulta come prevalente, ma che, comunque, la sezione di appartenenza rientra fra quelle ammissibili, come da allegato 2.9 dell'avviso;
- Considerato** che l'impresa "V.P. Management", che è stata esclusa per non aver dato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio entro i termini, con la quale era stato richiesto di dimostrare la trasmissione della documentazione a mezzo PEC (avvenuta, invece, a mezzo raccomandata), nelle proprie memorie difensive ha richiamato la sentenza del TAR della Puglia n. 752/2016 che ritiene ammissibile una istanza presentata con modalità differenti da quanto prescritto dall'avviso;

- Considerato** che le imprese “Safe House” e “Agrifood”, nelle proprie memorie difensive, hanno richiamato la sentenza n. 4676/2013 della sesta Sezione del Consiglio di Stato, in cui viene affermato che le istanze presentate ai sensi del DPR 445/2000, firmate digitalmente sono valide seppure in assenza del documento di riconoscimento del firmatario;
- Considerato** che anche le imprese “Famiglia Lucentini” e “Milotta Ricambi” sono state escluse per la mancanza del documento di riconoscimento e che, pertanto, rientrano nella stessa fattispecie richiamata dalla Sentenza n. 4676/2013 della sesta Sezione del Consiglio di Stato, sopra richiamata;
- Considerato** che l’impresa “Falegnameria Davide Ricotta” aveva trasmesso, correttamente, il documento di riconoscimento che, per mero errore materiale, non era stato reperito fra la documentazione verificata;
- Considerato** che l’impresa “Principe di Lampedusa”, esclusa in quanto non ha riscontrato nei termini la richiesta di integrazione documentale fatta in soccorso istruttorio dall’amministrazione, nelle proprie controdeduzioni, ha richiamato gli artt. 152 e 153 del CPC secondo cui la Pubblica Amministrazione non può fissare termini perentori, che possono essere disposti solo dal legislatore, ma disporre termini ordinatori;
- Considerato** che l’impresa “Fisiomedical”, esclusa in quanto non ha riscontrato nei termini la richiesta di integrazione documentale fatta in soccorso istruttorio dall’amministrazione, nelle proprie controdeduzioni, ha dimostrato che, essendo ancora inattiva, i dati inseriti nella domanda di agevolazione erano dovuti a un errore materiale e che, pertanto, non dovevano essere considerati ai fini dell’ammissibilità;
- Considerato** che l’impresa “Nemia”, che era stata esclusa per insufficiente capacità finanziaria, nelle proprie controdeduzioni, ha dimostrato l’effettiva capacità finanziaria dando dimostrazione dell’avvenuto aumento di capitale in data antecedente a quella dell’istanza;
- Considerato** che l’impresa “A.VA.CO”, esclusa per non aver riscontrato nei termini previsti la richiesta di integrazione documentale avanzata dall’amministrazione in soccorso istruttorio, nelle proprie controdeduzioni ha dimostrato che l’allegato D1 richiesto era stato, comunque, inoltrato insieme alla restante documentazione ma per problematiche di ordine tecnico connesse al sistema operativo in dotazione dell’Amministrazione, risultava incompleto;
- Considerato** che l’impresa “Marco Polo” aveva correttamente inviato entro i termini la documentazione richiesta in soccorso istruttorio dall’amministrazione, ma che il documento per problematiche di ordine tecnico connesse al sistema operativo in dotazione dell’amministrazione risultava incompleto e, che per tale ragione, la stessa impresa era stata considerata non ammissibile;
- Considerato** che l’impresa “Birrificio 24 Baroni”, esclusa in quanto la documentazione economica non garantiva il 20% dell’investimento, nelle proprie controdeduzioni ha dimostrato il possesso della capacità finanziaria richiesta dall’avviso;
- Considerato** che l’impresa “VI.SA.MA”, esclusa per non aver riscontrato nei termini previsti la richiesta di integrazione documentale avanzata dall’amministrazione in soccorso istruttorio, nelle proprie controdeduzioni ha dimostrato che l’allegato D1 richiesto era stato, comunque, inoltrato insieme alla restante documentazione ma, per problematiche di ordine tecnico connesse al sistema operativo in dotazione dell’Amministrazione, risultava incompleto;
- Considerato** che l’impresa “GAB”, esclusa perché la documentazione economica non garantiva il 20% dell’investimento, nelle proprie controdeduzioni ha dimostrato il possesso della capacità economica richiesto dall’avviso;
- Considerato** che l’impresa “Messina Group”, esclusa perché la documentazione economica non garantiva il 20% dell’investimento, ha dimostrato il possesso della capacità economica richiesto dall’avviso;
- Considerato** che l’impresa “Rinnovare”, esclusa per non aver riscontrato nei termini previsti la richiesta di integrazione documentale avanzata dall’amministrazione in soccorso istruttorio, nelle proprie controdeduzioni ha dimostrato che l’allegato D1 richiesto era stato, comunque, inoltrato insieme alla restante documentazione ma, per problematiche di ordine tecnico, risultava incompleto;
- Vista** la richiesta di riesame inoltrata dall’impresa “Forno Cama”, che non può essere accolta in quanto la mancanza dei bilanci, costituisce causa di inammissibilità dell’istanza secondo il paragrafo 4.4 dell’avviso;
- Vista** la richiesta di riesame inoltrata dall’impresa Panificio “Antiche Tradizioni” di Giacalone Giuseppe, che non può essere accolta in quanto la mancanza della capacità finanziaria costituisce causa di inammissibilità secondo il paragrafo 2.2 dell’avviso;
- Vista** l’istanza di riesame dell’impresa “Panificio San Vincenzo” di Mangiapane Giuseppe & C snc, che non può essere accolta in quanto la mancanza della capacità finanziaria costituisce causa di inammissibilità secondo il paragrafo 2.2 dell’avviso;

- Vista** l'istanza di riesame dell'impresa "LUX", che non può essere accolta in quanto la mancanza dei bilanci, costituisce causa di inammissibilità dell'istanza secondo il paragrafo 4.4 dell'avviso;
- Vista** l'istanza di riesame proposta dall'impresa "Ruletech", esclusa per mancanza dei requisiti di capacità finanziaria, che ha comunicato di non poter trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall'amministrazione in quanto l'istituto di credito ha bisogno di ulteriore tempo per formalizzare quanto richiesto e, per tale ragione, allo stato attuale la relativa posizione viene congelata in attesa della documentazione (permanendo nello stato di inammissibilità);
- Considerato** che sebbene l'impresa "Orlandina Charter" non abbia risposto entro i termini prescritti per il soccorso istruttorio, e per tale ragione la stessa è stata considerata inammissibile, il documento richiesto era stato trasmesso debitamente compilato, ma per problemi di ordine tecnico del sistema operativo in dotazione dell'amministrazione, lo stesso non appariva compilato per intero;
- Considerato** che l'impresa "Ades Consulting & Services", esclusa per insufficiente capacità finanziaria, nelle proprie controdeduzioni ha dimostrato il possesso della stessa ed ha, inoltre, fornito la documentazione mancante;
- Considerato** che l'impresa "DIMA'S" nelle proprie controdeduzioni ha dimostrato il possesso della capacità finanziaria inoltrando la documentazione mancante;
- Vista** l'istanza di riesame dell'impresa "Serintur", che non può essere accolta in quanto la mancanza della capacità finanziaria costituisce causa di inammissibilità secondo il paragrafo 2.2 dell'avviso;
- Considerato** che l'impresa "Lucina Residence", a seguito di riesame, ha dato dimostrazione del possesso della capacità finanziaria;
- Considerato** che l'impresa "Laguna MB", a seguito di riesame, ha dato dimostrazione del possesso della capacità finanziaria;
- Ritenuto** pertanto, come previsto nel Manuale di attuazione, di dover procedere alla riammissione dei progetti presentati dalle imprese sopra richiamate e di dover procedere all'approvazione del nuovo elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse, con evidenza delle cause dell'esclusione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01;
- Visto** l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei Decreti Dirigenziali;

DECRETA

- Art. 1** Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, sono riammesse le istanze di finanziamento proposte dalle imprese: "Environment" (n. 12 in elenco), "VI.SA.MA." (n. 15 in elenco), "Messina Group" (n. 18 dell'elenco), "GAB" (n. 21 in elenco), "Rinnovare" (n. 39 in elenco), "Eco.Geos" (n. 43 dell'elenco), "Laguna MB" (n. 44 in elenco), "Dima'S" (n. 50 in elenco), "Orlandina Charter" (n. 58 in elenco), "Energy Technology" (n. 59 in elenco), "Nemia" (n. 60 in elenco), "Falegnameria Davide Ricotta" (n. 61 in elenco), "A.VA.CO." (n. 66 in elenco), "Famiglia Lucentini" (n. 67 in elenco), "Principe di Lampedusa" (n. 70 in elenco), "Marco Polo" (n. 73 in elenco), "Milotta Ricambi" (n. 76 in elenco), "Agrifood" (n. 86 in elenco), "Fisiomedical" (n. 94 in elenco), "Birrificio 24 Baroni" (n. 95 in elenco), "Lucina residence" (n. 96 in elenco), "Ades Consulting & Services" (n. 98 in elenco), "V.P. Management" (n. 99 dell'elenco), "Safe House" (n. 108 dell'elenco).
- Art. 2** E' approvato l'elenco provvisorio aggiornato delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclusione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01 che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, per il visto di competenza e sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i, per esteso sul sito internet della Regione siciliana e, inoltre, sarà pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia e sulla G.U.R.S.

Palermo, 07 Marzo 2018

Il Dirigente del Servizio
(Elena Balsamo)

f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Greco